

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACC. N. 404

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, quale fondatore, è costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo - onlus" (d'ora in poi anche soltanto Fondazione).

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo nei locali del suo Consiglio, attualmente in l'Aquila, via Eusanio Stella 17.

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Abruzzo.

La Fondazione richiederà il riconoscimento giuridico previsto dalle vigenti leggi e normative regionali, all'occorrenza apportando al presente Statuto le modifiche che a tal fine fossero richieste o si rendessero necessarie.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ed opera come ente nonprofit ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

Le finalità della Fondazione sono quelle di:

- a) partecipare, nelle forme e nelle sedi previste dalla legislazione vigente ai processi di sviluppo delle politiche regionali riguardanti le

professioni intellettuali, con riferimento alle prerogative della professione di psicologo.

b) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione professionale degli psicologi nella forma più opportuna, organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico in ambito psicologico, supportare il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo per la realizzazione ed attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale degli psicologi previsti dalla legge, dai regolamenti e dal codice deontologico.

Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà svolgere e/o promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe, ivi compresa l'erogazione di servizi strumentali ai propri scopi.

La Fondazione potrà inoltre:

- a) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto;
- b) cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali;
- c) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;
- d) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini

istituzionali suindicati.

Art. 3 – PATRIMONIO

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio, che non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila\00) è costituito:

- a) dalle somme conferite dal Fondatore;
- b) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano da parte dei Sostenitori nonché da terzi, per tali intendendosi persone fisiche ed enti pubblici e privati, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone inoltre delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) eventuali contributi occasionali o periodici erogati dal Fondatore;
- c) eventuali contributi ed elargizioni dei Sostenitori e di terzi, sotto qualsiasi forma, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) eventuali proventi della gestione e degli utili derivanti dalle proprie attività.

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - FONDATORE

E' Fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, oltre al prof. Trombetta Carlo.

Art. 5 - BENEMERITI

Sono Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta manifestando la disponibilità a sostenere, in qualunque forma, le attività della Fondazione.

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti cui gli stessi vengono iscritti, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

I Fondatori sono iscritti di diritto al suddetto Albo.

Art. 6 - ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo e Scientifico;
- c) il Collegio dei Revisori.

Gli Organi durano in carica quattro (4) anni e, comunque decadono con l'insediamento dei nuovi componenti degli stessi. Sino a tale insediamento, gli organi si intendono prorogati. Gli incarichi sono confermabili per non oltre tre mandati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

I componenti del primo Comitato Direttivo e Scientifico e del primo Collegio dei Revisori vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione; si insediano immediatamente dopo l'accettazione della nomina e restano in carica a scadenza del quadriennio del mandato, e

fino all'insediamento del Comitato Direttivo e Scientifico e del Collegio dei Revisori successivamente nominati.

Tutte le cariche sono gratuite, è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento delle relative funzioni previa deliberazione del Comitato Direttivo e Scientifico.

Art. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo e Scientifico tra i suoi componenti, con delibera da adottarsi a maggioranza nella prima riunione successiva alla nomina.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione;
- b) stare in giudizio;
- c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e Scientifico;
- d) vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e Scientifico;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo e Scientifico;

In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo e Scientifico, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo e Scientifico nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

In caso di cessazione della carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Comitato provvederà nella sua prima riunione successiva alla nomina del nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 8 - IL COMITATO DIRETTIVO E SCIENTIFICO

Il Comitato Direttivo e Scientifico è composto da 7 (sette) psicologi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, quale Fondatore, designa tra gli iscritti all'Albo degli Psicologi dell'Abruzzo 5 candidati tra cui verranno eletti 2 componenti, con delibera da adottare entro due mesi dall'insediamento del Consiglio medesimo.

Il Presidente *pro tempore* dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo è componente di diritto.

I Benemeriti eleggono 5 componenti.

I primi componenti del comitato sono nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.

Possono essere designati componenti del Comitato Direttivo e Scientifico esclusivamente psicologi, con una anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 10 anni, iscritti all'Ordine dell'Abruzzo che non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive negli ultimi tre anni, condotta specchiata e assenza di condanne penali negli ultimi 5 anni.

In caso di cessazione dalla carica di un componente del Comitato Direttivo e Scientifico designato dall'Ordine, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo provvederà senza indugio a designare un nuovo componente con la modalità prevista al secondo capoverso del presente articolo, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del

sostituito.

Identica procedura viene richiamata per la elezione dei componenti designati dai Benemeriti venuti a mancare per qualsiasi motivo.

Il Comitato Direttivo e Scientifico elegge il Presidente ai sensi del precedente articolo e svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- c) predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

Il Comitato Direttivo e Scientifico può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le riunioni del Comitato Direttivo e Scientifico sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica.

Il Presidente è sempre tenuto a convocare la riunione quando lo richieda la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo e Scientifico.

Sono comunque valide le riunioni che constino della presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo e Scientifico saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, che dovranno essere almeno in numero di quattro; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Di ogni riunione del Comitato Direttivo e Scientifico verrà redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

Art. 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e da (2) due supplenti, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, che ne designa anche il Presidente, in contestualità della candidatura alla nomina dei 2 componenti il Comitato Direttivo e Scientifico.

I primi componenti effettivi ed i supplenti, sono nominati con l'atto costitutivo della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituto.

Art. 10 - BILANCIO DELLA FONDAZIONE

Il Comitato Direttivo e Scientifico:

- a) cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- b) su proposta del Presidente approva il conto preventivo di ogni anno solare e la relazione sull'attività da svolgere entro il 30 novembre dell'anno precedente;
- c) su proposta del Presidente approva il bilancio consuntivo di ogni anno solare con la relativa relazione tecnica e la relazione sull'attività svolta, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- d) entro 15 (quindici) giorni dalla approvazione, trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere, conseguito il quale, li rimette al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 11 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da un liquidatore nominato dal Comitato Direttivo e Scientifico, stabilendone i relativi poteri.

Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate, secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, ad organismi onlus che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente Statuto od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta

dalla Legge.

Art. 12

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio agli art. 12, 14 e ss. del Codice Civile e alle norme previste dall'ordinamento vigente. Firmato in originale in calce ed a margine: GIUSEPPE BONTEMPO - DOMENICO ROMAGNOLI - DI IULLO TANCREDI - SIMONA MALATESTA - COSTANTINI MARIA VINCENZA - NOTARFRANCHI PIETROPAOLO - ANGELA PARÍS - RITA LAELLA - GRAZIA DE LUCA - PAOLO MANFREDA - CICCONE ULDERICO - MASSIMO BELISARIO - MARIA VERROCCHIO - MARIACHIARA SULPIZIO - FLORIANA ANGELUCCI - CARLO TROMBETTA - STEFANIA IACOVONE TESTE - GABRIELE COCCIOLA TESTE - MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO